



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. 5 dd. 28-02-2018

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) - nuova approvazione aliquote. deduzioni e detrazioni d'imposta per l'anno 2018 a seguito modifiche introdotte dalla L.P. 18 di data 29 dicembre 2017.

Il giorno **28-02-2018** alle ore 19:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
ANGELI CLAUDIO	Consigliere	Presente
BETTI MORGAN	Consigliere	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
CASAGRANDE MARCO	Consigliere	Presente
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente
DI GREGORIO DANIELE	Consigliere	Presente
FRANCESCHI FRANCESCO	Consigliere	Presente
FRISANCO ALBERTO	Consigliere	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Presente
NISCO RENATO	Presidente	Presente
PAOLI SERGIO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Presente
PIZZO PAOLO	Consigliere	Presente
SARTORI STEFANO	Consigliere	Presente
SOPPELSA DONATA	Consigliere	Assente Giustificato
TAFFARA MARINA	Consigliere	Presente
TEDESCO MARIA	Consigliere	Presente
TESSADRI RENATO	Consigliere	Presente
TOMASELLI STEFANO	Consigliere	Presente
VALCANOVER ROBERTO	Consigliere	Presente
ZANEI WALTER	Consigliere	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore esterno	Presente

Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Renato Nisco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione:

con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 di data 20.12.2017 sono state determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2018:

Tipologia immobile	Aliquota 2018
abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A6, A7, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0,00%
abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e loro pertinenze	0,35% + detrazione
fabbricati abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che li utilizzano come abitazione principale e loro pertinenze	0,7%
altri fabbricati abitativi e relative pertinenze	0,895%
fabbricati di cui alle categorie catastali A10, C1, C3, D2	0,55%
fabbricati di categoria D8 destinati ad impianti di risalita comunque denominati	0,00%
fabbricati di cui alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9	0,79%
fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1% + deduzione € 1.500,00
tutte le altre categorie catastali	0,895%
aree fabbricabili	0,895%
aree edificabili comprese nelle zone edificate sature B1 e nelle zone omogenee di categoria "A" – insediamenti storici dove sono possibili ampliamenti volumetrici laterali;	0,00%

l'articolo 5 della L.P. n. 18 di data 29 dicembre 2017 (legge di stabilità provinciale 2018) ha introdotto, con validità dall'1.1.2018, alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014;

è stata introdotta in particolare per alcune tipologie di fabbricati produttivi di categoria D e per i fabbricati strumentali all'attività agricola la differenziazione di aliquota in funzione della rendita catastale;

la norma sopra citata aggiunge tre nuove lettere (b-bis), b-ter), b-quinquies)) al comma 6-bis dell'articolo 14, secondo le seguenti previsioni:

1. la nuova lettera b-bis): riguarda i fabbricati della categoria catastale D1. Per tali immobili, l'aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,55% se la rendita di ognuno di essi singolarmente considerato è uguale o inferiore ad € 75.000,00=;
2. la nuova lettera b-ter): riguarda i fabbricati delle categorie catastali D7 e D8. Per tali immobili, l'aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,55% se la rendita di ognuno di essi singolarmente considerato è uguale o inferiore ad € 50.000,00=;

3. la nuova lettera b-quinquies): riguarda i fabbricati strumentali all'attività agricola come definiti all'articolo 5 comma 2 lettera f) (e quindi sia rientranti nella categoria catastale D10 che in altre categorie ma, questi ultimi, con annotazione di "ruralità strumentale" nella visura catastale. Per tali immobili, l'aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,00% se la rendita di ognuno di essi singolarmente considerato è uguale o inferiore ad € 25.000,00=;

le nuove aliquote base agevolate previste per alcune tipologie di attività produttive sono state oggetto di accordo tra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali in sede di Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale 2018, rientrando nella più ampia manovra fiscale territoriale;

in attuazione del citato impegno i Comuni sono chiamati ad adottare per i fabbricati in questione specifiche decisioni nell'ambito della deliberazione relativa alle aliquote 2018, in quanto in caso contrario le nuove aliquote (concordate) non troverebbero applicazione;

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 05.02.2018;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 19.02.2018;

vista la legge provinciale 20 dicembre 2014 n. 14 e ss.mm. ed in particolare i commi dall'1 al 14 con i quali viene istituita e disciplinata l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);

vista la legge provinciale 29 dicembre 2017 n. 18 (legge di stabilità provinciale) con la quale è stato ridisegnato il quadro delle aliquote base dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per i periodi 2018 e 2019, con specifico riferimento ad alcune tipologie di fabbricati del gruppo catastale D;

dato atto che le nuove aliquote base agevolate previste per alcune tipologie di attività produttive sono state oggetto di accordo tra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali in sede di Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale 2018, rientrando nella più ampia manovra fiscale territoriale;

ritenuto di modificare le aliquote dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) dei fabbricati di categoria D1, D7, D8 e dei fabbricati rurali già determinate con propria precedente deliberazione n. 49 di data 20.12.2017 sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità provinciale;

ritenuto di confermare per quanto riguarda le altre tipologie di immobili le aliquote già determinate con la citata propria precedente deliberazione;

vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l’art. 9/bis che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

rilevato che il Comune può adottare provvedimenti in materia tributaria anche dopo l’adozione del bilancio e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, 28 febbraio 2018, limitatamente alle materie sulle quali sono state apportate modifiche con provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, dalla legge regionale 24 maggio 2016 n. 3, dalla legge regionale 26 luglio 2016 n. 7, dalla legge regionale 15 giugno 2017 n. 5 e dalla legge regionale 27 luglio 2017 n. 7;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 21.12.2017: “Nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 e Bilancio di previsione 2018-2020. Esame ed approvazione”;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 158 del 28.12.2017 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari 2018 – 2020, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n° 13 dd. 5 marzo 2008 e s.m.;

con n° 21 voti favorevoli, n° 0 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

1. di allineare per quanto riguarda i fabbricati di categoria catastale D1, D7, D8 e i fabbricati rurali le aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2018, già determinate con delibera del consiglio comunale n. 49 di data 20.12.2017, alle aliquote base stabilite per gli stessi immobili con la legge di stabilità provinciale 2018 n. 18 di data 29.12.2017;
2. di confermare per le tipologie di immobili diverse da quelle di cui al punto precedente le aliquote, deduzioni e detrazioni di imposta già determinate con delibera del consiglio comunale n. 49 di data 20.12.2017;
3. di dare atto conseguentemente che il quadro complessivo delle aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2018 risulta essere il seguente:

Tipologia immobile	Aliquota 2018
abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A6, A7, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0,00%
abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e loro pertinenze	0,35% + detrazione
fabbricati abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che li utilizzano come abitazione principale e loro pertinenze	0,7%
altri fabbricati abitativi e relative pertinenze	0,895%
fabbricati di cui alle categorie catastali A10, C1, C3, D2	0,55%
fabbricati di categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00	0,55%
fabbricati di categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00	0,79%
fabbricati di categoria catastale D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00	0,55%
fabbricati di categoria catastale D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,79%
fabbricati di categoria catastale D8 destinati ad impianti di risalita comunque denominati	0,00%
fabbricati di cui alle categorie catastali D3, D4, D6, D9	0,79%
fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita inferiore o uguale ad € 25.000,00	0,00%
fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita superiore € 25.000,00	0,1% + deduzione € 1.500,00
tutte le altre categorie catastali	0,895%

aree fabbricabili	0,895%
aree edificabili comprese nelle zone edificate sature B1 e nelle zone omogenee di categoria "A" – insediamenti storici dove sono possibili ampliamenti volumetrici laterali;	0,00%

4. di confermare nell'importo di Euro 266,00 la detrazione per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25.

*** * * * **

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
- F.to Renato Nisco -



Il Segretario Generale
- F.to Giuseppe Dolzani -

Il Segretario
- Giuseppe Dolzani -